

**Statuto**  
**della Associazione di promozione sociale**  
**LA MINIERA**



**Articolo 1) DENOMINAZIONE E SEDE**

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata

**LA MINIERA**

con sede a Darzo, nel comune di Storo, in provincia di Trento.

L'Associazione ha durata illimitata.

**Articolo 2) OGGETTO**

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura e dell'ambiente, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine, l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza della storia dell'epopea dell'industria mineraria di Darzo e delle zone limitrofe, unitamente al recupero della memoria e del patrimonio materiale e immateriale ad essa correlato ed all'istituzione di un parco geominerario.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) raccogliere testimonianze orali e scritte dei protagonisti diretti e indiretti del lavoro nelle miniere e negli stabilimenti minerari di Darzo e delle zone limitrofe;
- b) pubblicare libri e articoli su giornali e riviste anche in formato elettronico;
- c) realizzare produzioni audio-video e filmati;
- d) organizzare convegni, seminari, incontri e dibattiti sulle tematiche in oggetto;
- e) predisporre e gestire mostre permanenti e temporanee;
- f) raccogliere e catalogare materiale d'archivio, attrezzature e beni strumentali utili alla valorizzazione della memoria e alla istituzione di un parco geominerario;
- g) progettare, realizzare, gestire e curare percorsi e siti, espressione dell'epopea mineraria, ivi compresa la manutenzione dei percorsi e di tutti i siti che hanno ospitato miniere e opifici, rendendoli fruibili al pubblico;
- l) organizzare servizi di accompagnamento dei visitatori lungo i percorsi e i siti che hanno ospitato miniere e opifici;
- m) collaborare con tutti gli enti e istituzioni locali (fra i principali: A.S.U.C., Amministrazioni comunali, Consorzi di Comuni, Ecomusei, Consorzi turistici e APT, Comunità di Valle e Comunità Montane), territoriali (ad esempio Enti Parco e Gruppi di Azione Locale), provinciali, regionali e nazionali (fra gli altri la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, lo Stato) che si dimostrino interessati alle iniziative della Associazione;

n) collaborare con gli Enti di interesse culturale e sociale (Musei, Fondazioni), nonché con le Associazioni culturali, ambientali e turistiche il cui oggetto sia ritenuto compatibile con quello della Associazione;

o) collaborare con tutti i soggetti privati (Aziende, Cooperative, Banche, Persone fisiche) che dimostrino interesse verso la realizzazione di azioni inerenti l'oggetto dell'Associazione;

p) collaborare con le istituzioni scolastiche e accademiche di ogni ordine e grado per la valorizzazione della conoscenza del mondo della miniera;

q) aderire ad associazioni e reti di lavoro locali, nazionali ed internazionali per sviluppare attività sinergiche e per lo scambio di strumenti ed esperienze.

### Articolo 3) ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo,

il Comitato Scientifico

### Articolo 4) ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

### Articolo 5) PROCEDURE DI AMMISSIONE E DI RECESSO

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione o in caso di mancato pagamento della quota associativa. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

### Articolo 6) REGOLAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

### Articolo 7) COLLABORAZIONI E PERSONALE

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

#### Articolo 8) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Articolo 9) MODIFICHE ALLO STATUTO

Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno tre quinti dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Articolo 10) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero da tre a undici consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione assembleare. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

#### Articolo 11) IL PRESIDENTE

Al Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Il presidente può essere rieletto.

#### 12) COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può designare un Comitato scientifico in relazione ai programmi definiti dalla Associazione, eventualmente stabilendo un regolamento che ne definisca le modalità di funzionamento. Il Comitato scientifico è composto da esperti di chiara competenza nelle materie oggetto della Associazione, i quali possono essere associati o soggetti terzi. Tutti i membri del

Comitato scientifico operano a titolo gratuito e non hanno diritto a remunerazione, fatto salvo eventuale rimborso spese secondo i criteri stabiliti in sede di designazione.

#### Articolo 13) BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, fra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili e avanzi di gestione; utili e avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

#### Articolo 14) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal patrimonio iniziale proveniente dalla quote dei soci fondatori, pari a euro 3.265,00 (tremiladuecentosessantacinque);
- b) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- c) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
- d) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi resi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

#### Articolo 15) SCIoglimento

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

#### Articolo 16) NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO

dell' 04/05/2011 N. 533 Serie 3

per il quale gli oneri sono stati liquidati e riscossi.

stesso

GRATIS

Il sottoscritto [firma] Direttore Provinciale

[Stampato: DIREZIONE PROVINCIALE...]